



Fabrizio Scossa Lodovico
(Commercialista ODCEC Cuneo)

Gli strumenti di allerta della crisi d'impresa



Strumenti di allerta (art. 12)

Costituiscono strumenti di allerta gli oneri di segnalazione posti a carico dei soggetti qualificati come indicato negli articoli 14 e 15.

Oltre alle segnalazioni sono previsti obblighi organizzativi posti a carico dell'imprenditore dal Codice Civile finalizzati alla tempestiva rilevazione degli indizi di crisi dell'impresa ed alla sollecita adozione delle misure più idonee alla sua composizione.

Devono effettuare le segnalazioni:

- gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione;
- l'Agenzia delle Entrate;
- l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
- l'Agente della Riscossione.

Patrimonio netto

E' un indicatore che trova applicazione per tutte le imprese e nelle società di capitali non deve essere al di sotto del limite di legge.

Il calcolo del Patrimonio netto ai fini crisi è il seguente:

Patrimonio netto rilevabile direttamente dal totale voce A) dello Stato patrimoniale passivo - “Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti” indicati nella voce A) dello Stato patrimoniale attivo – eventuali dividendi deliberati e non ancora contabilizzati.

Nel Patrimonio netto non si tiene conto dell'eventuale “Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi”.

Il monitoraggio del Patrimonio netto dovrà essere effettuato su base trimestrale.

L'esito del conteggio del DSCR può, anche da solo, far emergere la ragionevole presunzione dello stato di crisi.

Il DSCR è calcolato come rapporto tra i flussi di cassa liberi previsti nei sei mesi successivi che sono disponibili per il rimborso dei debiti previsti nello stesso periodo.

Valore dell'indice superiore a 1 denota la capacità di sostenere i debiti (le entrate di cassa sono superiori alle uscite).

Siccome l'indice è calcolato utilizzando dati di natura previsionale, è imprescindibile che l'impresa produca dati prospettici affidabili.

Il DSCR non è utilizzabile per far individuare la presunzione della crisi se i dati prognostici non sono ritenuti affidabili, oppure non sono disponibili.

Reiterati e significativi ritardi nei pagamenti (art. 24)

Sono reiterati e significativi ritardi di pagamento quelli che si riferiscono a:

- debiti per retribuzioni scaduti da almeno 60 giorni per un ammontare pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
- debiti verso fornitori scaduti da almeno 120 giorni per un ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;

L'articolo 13, comma 2 del D. Lgs. 14/ 2019 (Codice della Crisi d'impresa) prevede:

*“Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, tenuto conto delle migliori prassi nazionali ed internazionali, elabora con cadenza almeno triennale, in riferimento ad ogni tipologia di attività economica secondo le classificazioni I.S.T.A.T., gli indici di cui al comma 1 (**..squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario**), che, valutati unitariamente, fanno ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell'impresa.”*

Gli indici della crisi varati dal Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti devono essere sottoposti ad approvazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico.

I 5 indici hanno significato nel caso in cui siano utilizzati contemporaneamente e affinché si possa individuare una ragionevole presunzione di crisi, occorre il contestuale superamento di tutte le relative soglie stabilite per tali indici.

Il primo indice individua la **sostenibilità degli oneri finanziari**.

E' costituito dal rapporto tra oneri finanziari e fatturato e include:

- al numeratore, gli interessi e gli altri oneri finanziari di cui alla voce C.17) del Conto economico;
- al denominatore, i ricavi netti, voce A.1) "Ricavi delle vendite e prestazioni" del Conto economico.

Indice di adeguatezza patrimoniale

E' costituito dal rapporto tra Patrimonio netto e i debiti totali e sociali e include:

- al numeratore il Patrimonio netto costituito dalla voce A) dello Stato patrimoniale passivo, detratti i crediti verso soci per versamenti ancora dovuti e i dividendi deliberati;
- al denominatore, i debiti totali costituiti da tutti i debiti, voce D) dello Stato patrimoniale passivo, indipendentemente dalla loro natura e dai ratei e risconti passivi, voce E) dello Stato patrimoniale passivo.

Indice di ritorno liquido dell'attivo

E' costituito dal rapporto tra cash flow e il totale attivo e include:

- al numeratore il cash flow ottenuto come somma del risultato dell'esercizio e dei costi non monetari (ad esempio: ammortamenti, svalutazione crediti, accantonamenti per rischi, ..), dal quale dedurre i ricavi non monetari (ad esempio: rivalutazioni di partecipazioni, imposte anticipate);
- al denominatore deve essere riportato il totale dell'attivo dello Stato patrimoniale.

Indice di liquidità

E' costituito dal rapporto tra il totale delle attività e il totale delle passività a breve termine e include:

- al numeratore l'attivo a breve termine quale risultante dalla somma delle voci dell'attivo circolante, voce C) dello Stato patrimoniale attivo, esigibili entro l'esercizio successivo e i ratei e risconti attivi, voce E) dello Stato patrimoniale attivo;
- al denominatore il passivo a breve termine costituito da tutti i debiti, voce D) dello Stato patrimoniale passivo, esigibili entro l'esercizio successivo e i ratei e risconti passivi, voce E) dello Stato patrimoniale passivo.

Indice di indebitamento previdenziale tributario

E' costituito dal rapporto tra il totale dell'indebitamento previdenziale e tributario e il totale dell'attivo e include:

- al numeratore l'indebitamento tributario rappresentato dai debiti tributari, voce D.12) dello Stato patrimoniale passivo, esigibili entro e oltre l'esercizio successivo, l'indebitamento previdenziale costituito dai debiti verso istituti di previdenza e assistenza sociale, voce D.13) dello Stato patrimoniale passivo, esigibili entro e oltre l'esercizio successivo;
- al denominatore l'attivo netto corrispondente al totale dell'attivo dello Stato patrimoniale.

L'applicazione degli indici avviene con regole diverse rispetto a quelle generali in presenza di:

- imprese costituite da meno di due anni,
- imprese in liquidazione,
- start-up innovative e le PMI innovative,
- cooperative.

Il Codice della Crisi riconosce la possibilità per l'impresa che ritenga inadeguati alle proprie caratteristiche gli indici generali di indicare altri indici idonei a fare ragionevolmente presumere la sussistenza del proprio stato di crisi (specificandone le ragioni nella Nota integrativa).

In tal caso, un professionista indipendente deve attestare l'adeguatezza di tali indici in rapporto alla specificità dell'impresa e tale attestazione deve essere allegata alla Nota integrativa al bilancio di esercizio.

“Un buon manager deve sempre prendere il polso della sua azienda al fine di evitare una crisi cardiaca. ”

(Michaël Halimi)